R.G. N. 48/24 RD n. 351/24

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f. - Avv. Giovanna OLLA' Segretario Avv. Francesco NAPOLI Componente - Avv. Enrico ANGELINI Componente - Avv. Ettore ATZORI Componente - Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Componente - Avv. Giampaolo BRIENZA Componente - Avv. Claudio CONSALES Componente - Avv. Aniello COSIMATO Componente - Avv. Paolo FELIZIANI Componente - Avv. Antonio GAGLIANO Componente - Avv. Antonino GALLETTI Componente Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA Componente - Avv. Francesca PALMA Componente - Avv. Demetrio RIVELLINO Componente - Avv. Federica SANTINON Componente - Avv. Carolina Rita SCARANO Componente - Avv. Giovanni STEFANI' Componente - Avv. Antonello TALERICO Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. avverso il provvedimento di data 20 settembre 2023 del CDD di Firenze notificato al COA a mezzo PEC in data 30/10/2023 con la quale è stata disposta l'archiviazione dell'esposto presentato nei confronti dell'avv. [AAA].

per il ricorrente, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze è presente il difensore avv. [OMISSIS];

Il relatore, Vice Presidente Avv. Patrizia Corona svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con remissione al CDD;

Inteso il difensore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

La vicenda trae origine dall'esposto disciplinare del 31/12/2018 presentato al COA di Firenze dalla sig.ra [BBB], che evidenziava condotte non corrette dell'avv. [AAA] cui si era rivolta per ottenere il risarcimento di danni subìti in occasione di un intervento chirurgico.

Riferiva che il professionista aveva accettato di transigere in via stragiudiziale la vertenza accettando dalla compagnia di assicurazioni la proposta di risarcimento pari ad € 88.180,00 (di cui € 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale; €1.890,00 a titolo di rimborso per spese mediche e peritali e € 6.300,00 a titolo di rimborso spese di assistenza legale).

L'intero importo era stato interamente liquidato al legale il quale, lo rimetteva alla cliente non solo con ritardo, ma anche in misura pari ad € 69.880,00 inferiore rispetto all'ammontare liquidato.

Richiesti chiarimenti, l'esponente apprendeva di aver sottoscritto, seppure inconsapevolmente, un conferimento di incarico che prevedeva la quantificazione di un compenso per il legale pari al 15% del risarcimento riconosciuto.

Trasmessi gli atti dal COA al CDD di Firenze, il professionista si difendeva precisando di aver compiutamente illustrato alla cliente il contenuto dell'atto di conferimento dell'incarico nonché i relativi termini per la determinazione del compenso e di averle rimesso tempestivamente le somme liquidate e ricevute per suo conto.

Riferiva, inoltre, che anche il procedimento penale, parallelamente avviato a seguito di denuncia presentata dall'esponente nei suoi confronti, era stato archiviato.

Il CDD rilevava che le previsioni del preventivo e conferimento di incarico, in punto di determinazione del compenso professionale, nell'ipotesi di esclusivo svolgimento di attività stragiudiziale, prevedeva un «compenso ... proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nella misura percentuale del 15%, da calcolare sulla somma che verrà riconosciuta al cliente... tale importo non è comprensivo delle spese legali poste a carico della controparte in sede stragiudiziale stabilite in favore dall'avvocato...». Previsioni analoghe risultavano previste anche per l'attività giudiziale nonché per i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.

Nella seduta del 20 settembre 2023 la sezione, riunita all'esito della fase istruttoria preliminare, esaminata la proposta formulata dal C.I., accertava innanzitutto l'inconsistenza delle doglianze relative alla tardività nella messa a disposizione della somma e alla mancata informativa in relazione alla determinazione del compenso professionale, in quanto smentite dalla stessa interessata.

Quindi rilevava che il compenso pattuito e ottenuto dal professionista risultava comunque congruo e proporzionato rispetto all'attività svolta; pertanto riteneva di disporre

l'archiviazione dell'esposto, in quanto «l'esame dei documenti presenti nel fascicolo allegati all'esposto e alle due memorie difensive dell'incolpato consentono di escludere la rilevanza deontologica del comportamento tenuto».

Il CDD riconosceva che tra le parti era intervenuto un "patto di quota lite" ma riteneva che "l'istituto vietato in modo assoluto dall'art. 2233, comma 3 c.c. nella sua originaria formulazione dopo alcune vicende è attualmente disciplinato dall'art. 25 l co. c.d.f. che ne attribuisce liceità con i limiti previsti dal secondo comma della stessa norma e nel rispetto dell'art. 29 IV dello stesso Codice deontologico".

Per il CDD tali criteri e limiti fissati nelle norme deontologiche risultavano rispettati, dal momento che la pattuizione era avvenuta in forma scritta, che l'importo concordato non appariva palesemente in contrasto con la proporzionalità e difficoltà dell'incarico svolto, anche in ragione dell'aleatorietà che grava sul professionista in tali pattuizioni.

Quindi, considerava la condotta deontologicamente corretta e archiviava la segnalazione disciplinare.

Avverso il provvedimento di archiviazione del CDD di Firenze il COA di Firenze, giusta delibera consiliare del 15 novembre 2023, rilasciando procura speciale all'Avv. [OMISSIS], abilitata al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, propone tempestiva impugnazione chiedendone l'annullamento con conseguente applicazione all'incolpato avv. [AAA] della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione da due a sei mesi per violazione dell'art. 25, comma 2 CDF.

Il ricorso proposto dal COA di Firenze risulta articolato sui seguenti motivi:

- violazione di legge, in quanto l'interpretazione dell'art. 25, comma 2 CDF fornita dal CDD risulta in contrasto con la lettera della disposizione, che sancisce espressamente il divieto del patto di quota lite (cf. par. 4-5 ricorso);
- vizio di motivazione, poiché il CDD fonda erroneamente il proprio convincimento sulle ragioni argomentative di una decisione di legittimità (Cass. S.U. 25012/2014) che precisava i confini di liceità deontologica del patto, ancorandoli al concetto di proporzionalità tra il compenso previsto e l'attività svolta; tale decisione era però relativa ad una situazione caratterizzata dalla presenza di un patto di quota lite stipulato nel 2008 (periodo in cui la previsione risultava lecita), quindi differente rispetto a quella che riguardava l'avv. [AAA]. Con atto del 23 maggio 2024 l'avv. [AAA] formula osservazioni sul ricorso del COA, deducendo la prescrizione dell'azione disciplinare e la liceità della pattuizione relativa al compenso e chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del COA di Firenze è fondato e merita accoglimento.

Per pregiudizialità logica si deve preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare opposta nella memoria depositata dal segnalato avv. [AAA]. L'eccezione è destituita di fondamento. La sottoscrizione del contratto di patrocinio con la determinazione del compenso fra l'esponente e l'avv. [AAA] risale al mese di aprile 2016 ma soltanto in data 21 agosto 2017 il legale bonificava all'assistita la somma versata dall'assicurazione decurtata del compenso al 15% in applicazione del patto sul compenso. L'art. 25, comma 2, cdf dispone il divieto dei "patti con cui un avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione.....".

La condotta illecita si perfeziona e completa, allora, con la percezione del compenso che segna, pertanto, il momento di inizio della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

Quindi, dall'agosto 2017, i sette anni e mezzo andranno a compiersi a febbraio 2025.

Passando all'esame del ricorso vale ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto ormai da tempo la possibilità per il COA (presso cui è iscritto il professionista) di impugnare ogni decisione, tra le quali rientra anche il provvedimento di archiviazione che, nella struttura logica e giuridica della nuova disciplina dell'ordinamento forense dettata dalla L. 247/12, si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, assumendo quelle connotazioni "meritali" di un obbligo d'immediata declaratoria di cause di non punibilità che vanno dall'infondatezza della notizia di illecito ovvero dell'addebito, alla prescrizione dell'azione disciplinare, e non risultano dissimili dalla formula assolutoria di «non esservi luogo a provvedimento disciplinare» tipizzata dall'art. 52, lett. a) (Cass. SS.UU. 16993/17).

Nel merito e con riferimento al c.d. "patto di quota lite" va ricordato che prima che nel codice deontologico forense approvato nell'anno 2014, il patto di quota lite è disciplinato nell'art. 13 delle legge 247/2012 ove il comma 3 recita "La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione" e il successivo comma 4 "Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.".

L'art. 25 CDF riporta il contenuto della norma della LP.

Il patto di quota lite consiste in un accordo sul compenso professionale dell'avvocato, avente ad oggetto una parte dei beni o crediti litigiosi.

La disciplina previgente rispetto al 2006 vietava fermamente tali accordi (così l'art. 2233, comma 3, c.c., nella vecchia formulazione, e l'art. 45 del CDF previgente); con l'entrata in

vigore del d.l. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), il divieto veniva meno e risultavano consentiti, al tempo stesso, anche patti in cui il compenso veniva correlato al risultato pratico dell'attività svolta e, comunque, stabilito in percentuale sul valore dei beni, o degli interessi litigiosi.

Con l'art. 13 della legge n. 247/2012 il Legislatore ha "reintrodotto" il divieto, disponendo che «sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa» (comma 4), pur ritenendo valida la pattuizione con cui si determini il compenso «a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione» (comma 3), in nome del principio della libera pattuizione del compenso.

Il legislatore reintroduce il divieto ma contestualmente riconosce spazi di libertà per professionista e cliente in ordine alla pattuizione del compenso, sia con riferimento alle modalità che alla sua determinazione e, al fine di fugare eventuali dubbi, premurandosi altresì di indicare le modalità (più di frequente utilizzate) da considerarsi consentite ed escluse dall'ambito di applicazione del divieto. Tra le modalità espressamente consentite figura anche la pattuizione «a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.»

La questione centrale del presente ricorso attiene proprio all'interpretazione di tale disposizione, dovendosi verificare, alla luce del ricorso del COA di Firenze, se le pattuizioni previste dall'Avv. [AAA] nel preventivo e conferimento di incarico sottoscritto dalla cliente rientrino tra quelle espressamente consentite ex comma 3 art. 13 L. 247/2012 o se ricadano nel divieto di cui al co. 4 dello stesso articolo.

In precedenti pronunce, questo Consiglio ha rilevato che la pattuizione è lecita quando viene rapportata al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non a ciò che si prevede e nè a ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale (cf. CNF 206/2022).

Tale interpretazione, oltre che conforme al dato letterale, risulta coerente con la *ratio* del divieto, accentuando il distacco dell'avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell'eventuale commistione di interessi che si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il conseguente rischio di trasformare il rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo.

La nuova disciplina, infatti, individua, da un lato, una liceità circoscritta alla percentuale sul valore dell'affare, o su ciò che si prevede possa essere il risultato, e dall'altro una illiceità segnata dalla pattuizione di una percentuale sul risultato.

In ogni caso, l'eventuale nullità dell'accordo non inficia l'intero contratto di patrocinio, risultando limitata all'operatività delle previsioni illecite, sicché l'attività professionale svolta

deve essere comunque remunerata, sebbene in applicazione dei parametri forensi, stante il venir meno dell'accordo sul compenso (Cass. S.U. 7180/2023).

Sulla base di tali considerazioni non può essere condivisa la decisione assunta dal CDD di Firenze che, pur riconoscendo la sussistenza di un patto di quota lite intercorso tra l'iscritto e la cliente, ha ritenuto corretta dal punto di vista deontologica la condotta dell'avv. [AAA].

Premettendo che il divieto del patto di quota lite concerne sia l'attività giudiziale che quella stragiudiziale, va osservato che il contratto sottoscritto dal professionista al punto 2. ha così previsto il compenso in caso di attività stragiudiziale: "A. stragiudiziale: proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nella misura percentuale del 15% da calcolare sulla somma che verrà riconosciuta al cliente oltre cassa nazionale previdenza (4%). Si precisa che tale importo non è comprensivo delle spese legali poste a carico della controparte in sede stragiudiziale stabilita in favore dell'avvocato:...".

Pertanto, in aggiunta al compenso riconosciuto dalla controparte in via stragiudiziale, è dovuto dalla cliente all'avvocato un ulteriore compenso determinato in percentuale "sulla somma riconosciuta al cliente".

Tale ulteriore compenso è strettamente connesso al risultato ottenuto all'esito della prestazione resa dall'avvocato e, pertanto, va ritenuto pattuito in violazione sia dell'art. 13 L. 247/12 che dell'art. 25 c.d.f. per i principi innanzi esposti.

Sussistendo violazione del divieto del patto, nessun rilevo assumono le considerazioni svolte nella decisione impugnata sulla proporzionalità e ragionevolezza del compenso pattuito.

Per le esposte considerazioni il ricorso del COA di Firenze deve essere accolto e conseguentemente procedersi all'annullamento della delibera di archiviazione impugnata con rimessione del procedimento al CDD di Firenze.

Infatti, sebbene venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell'impugnabilità, l'archiviazione costituisce in realtà l'esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato o non si è compiutamente concluso.

Al CNF è preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all'annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell'incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione è stato adottato dalla sezione al termine della fase istruttoria preliminare, dopo la formulazione delle proposte del Consigliere istruttore di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione (art. 16 Reg. CNF 2/2014).

Una fase che, in caso di archiviazione da parte della sezione, non vede la formulazione di alcun capo di incolpazione e quindi conclude il procedimento senza la fondamentale cristallizzazione delle condotte contestate su cui l'iscritto è chiamato a difendersi.

Dall'accoglimento ricorso del COA consegue l'annullamento del provvedimento di archiviazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze, con rinvio a detto CDD del procedimento per un nuovo esame delle condotte e per i provvedimenti conseguenziali.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di archiviazione del CDD al quale rimette gli atti affinché, in diversa composizione, disponga la prosecuzione del procedimento nei confronti dell'avv. [AAA].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.to Avv. Giovanna Ollà IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 27 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà